

agosto 1995, n. 335 - da parte dei superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso, non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto.

Si richiama l'articolo 1, comma 20, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che "qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire tra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità".

Inoltre si cita il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi

posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un'anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione e' ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti la domanda di totalizzazione deve essere presentata all'INPS quando l'INPS sia l'Ente di ultima iscrizione.

Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l'assicurato e' stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

La legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" reca, all'articolo 47, disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Il comma 1, del citato articolo 47, dispone che: "A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".

Il comma 5 stabilisce che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Il citato comma 6 prevede che: "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003, si applica la

disciplina di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271.

Si illustrano, di seguito, le modifiche apportate in sede di conversione del decreto n. 269.

La legge n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto, all'articolo 47, tra l'altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies.

Il comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le precedenti disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2 ottobre 2003 in situazioni individuate dal comma stesso.

Il comma 6 bis così dispone: " Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento."

Pertanto l'esposizione ultradecennale all'amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti:

a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico. Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. "finestra di accesso" può risultare

anche successiva al 2 ottobre 2003;

b) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità;

c) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 bis sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dal comma 6 quater dell'articolo 47 della legge 326.

Il comma 6 quinquies dispone che "In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La disposizione in questione prevede quindi l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore dell'Istituto.

La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326.

Si ricorda che in materia di indebito pensionistico derivante dal riconoscimento dei benefici previsti per lavoratori esposti all'amianto l'articolo 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000, n. 388, disponeva che in caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS

al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

Con la sentenza n. 468 del 20/22 novembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 27 novembre 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma primo, numero 3, del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS.

Con la predetta sentenza la Corte Costituzionale ha tra l'altro, rilevato che, come per i crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna, con riguardo a quelli tributari, perché i titolari di pensioni INPS godano di un trattamento di favore rispetto ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni "in punto di pignorabilità o sequestrabilità dei crediti da essi vantati, a titolo di pensioni, assegni o altre indennità, nei confronti dell'INPS".

In considerazione di quanto sopra e' stata dichiarata "l'incostituzionalità dell'articolo 128 del r.d. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui esclude la pignorabilità di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, al pensionato".

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate o sequestrate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, determinato al netto di ritenute, e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo, per causa di tributi dovuti dai titolari delle predette prestazioni.

Con sentenza n. 506 del 20 novembre/4 dicembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 dell'11 dicembre 2002, la Corte Costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui esclude la pignorabilità "per ogni credito dell'intero ammontare di

pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”.

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, per ogni credito, fatta salva la quota parte, che dovrà essere stabilita dal legislatore, necessaria al pensionato per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere sequestrate o pignorate “nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero” per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste, ovvero nei limiti di un quinto del loro ammontare - facendo comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo - per debiti verso l'Istituto derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso ovvero da omissioni contributive (articolo 128 del RDL n. 1827 del 1935 ed articolo 69 della legge n. 153 del 1969).

Del pari le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate, fino a concorrenza di un terzo del loro ammontare e senza salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo per causa di alimenti.

Con sentenze n. 6603 del 1998 e n. 4911 del 2001 la Corte di Cassazione ha stabilito che il titolare di pensione di invalidità può essere ammesso a fruire della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità.

Con sentenze n. 1821 del 1998 e n. 4829 del 2001 la medesima Corte ha affermato che il titolare di assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, può essere ammesso a fruire della pensione di anzianità.

I criteri delineati con le sentenze n. 1821 e n. 6603 del 1998 sono stati confermati dalla Corte di Cassazione con le successive sentenze n. 4829 e n. 4911 del 2001, analoghe nella motivazione.

Per effetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze in parola i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nonché di accesso (c.d. finestre).

Del pari i titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di vecchiaia dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione, di contribuzione, di età e di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 20 novembre 2003, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, conferma nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003 già applicato in via previsionale.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE
AI LAVORATORI DIPENDENTI

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2003 della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti presenta un avanzo economico di esercizio di 6.788 mln.

Le entrate risultano essere pari a 18.118 mln. mentre le uscite a 11.330 mln.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2003 ascende a 141.421 mln.

Nel prospetto che segue, vengono riportati i dati sintetici dei rendiconti relativi agli ultimi cinque esercizi.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di euro)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1999	15.335	10.639	4.696	117.556
2000	15.971	10.794	5.177	122.733
2001	16.282	10.733	5.549	128.282
2002	17.009	10.662	6.347	134.629*
2003	18.118	11.330	6.788	141.421

* La situazione patrimoniale all'1/1/2003 risulta modificata in 134.633 mln. a seguito della confluenza dell'avanzo patrimoniale dell'ex INPDAL.

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale vengono sinteticamente indicati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2003 raffrontati con i corrispondenti dati previsti per lo stesso anno e con quelli accertati per il 2002;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2002 e 2003.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	Consuntivo 2002	Preventivo 2003		Consuntivo 2003
		1 ^a nota di variazione *	** aggiornato	
(in milioni di euro)				
PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	128.282	134.629	134.633	134.633
ENTRATE:				
Contributi dei datori di lavoro e degli iscritti	13.537	14.024	14.092	14.482
Trasferimenti attivi	2.523	2.599	2.590	2.739
Redditi e proventi patrimoniali.....	539	794	568	487
Poste correttive e compensative di uscite.....	295	322	304	335
Entrate non classificabili in altre voci	11	25	8	11
Prelievi da riserve tecniche e fondi	98	...	1	58
Canone d'uso netto immobili strumentali adibiti ad uffici ..	2	2	2	2
Variazioni patrimoniali straordinarie	4	0	2	4
TOTALE DELLE ENTRATE	17.009	17.766	17.567	18.118
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali	7.732	8.081	8.019	8.711
Trasferimenti passivi	2.173	2.295	2.279	1.744
Spese di amministrazione	509	491	508	547
Oneri finanziari	119	63	84	92
Poste correttive e compensative di entrate	13	34	14	23
Uscite non classificabili in altre voci	31	37	31	30
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	43	0	0	58
Oneri tributari.....	21	18	19	23
Svalutazioni e deprezzamenti	19	62	24	102
Assegnazione alle riserve e fondi di accantonamento vari	2	0	0	0
Perdita gestione immobiliare.....
TOTALE DELLE USCITE	10.662	11.081	10.978	11.330
RISULTATO D'ESERCIZIO:				
Avanzo economico dell'esercizio	6.347	6.685	6.589	6.788
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	134.629	141.314	141.222	141.421

* Il patrimonio all'inizio dell'anno risulta rideterminato in base ai dati di consuntivo 2002.

** Il patrimonio all'inizio dell'anno risulta rideterminato in base ai dati di consuntivo 2002 dell'ex INPDAL.

Nel rinviare all'apposita appendice legislativa per l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2003, si forniscono i commenti per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI -

Sono stati complessivamente rilevati in 14.482 mln. a fronte dei 13.537 mln. accertati nel 2002, con un incremento di 945 mln.

La quantificazione del gettito contributivo nel suo complesso è stata effettuata sulla base delle aliquote di prelievo vigenti per le varie forme assicurative comprese nella Gestione, applicate ai monti retributivi sulla cui crescita hanno inciso livelli occupazionali, la dinamica delle retribuzioni individuali, l'aumento dei minimali giornalieri nonché la variazione delle retribuzioni convenzionali registrate in alcuni settori produttivi.

L'ammontare dei contributi, che tiene conto delle denunce relative a periodi contributivi fino al 31 dicembre 2003, ivi comprese quelle il cui movimento finanziario si manifesta nell'esercizio successivo (1.960 mln.), viene disaggregato, in relazione agli specifici trattamenti previdenziali, nell'allegato n. 12 ove alla colonna n.6 risultano riportati i relativi valori economici opportunamente raffrontati con i corrispondenti dati del preventivo.

Gli importi di maggior rilievo attengono ai contributi per trattamenti di famiglia pari a 4.670 mln. (4.393 mln. nel 2002), ai contributi per trattamenti di disoccupazione pari a 3.158 mln (2.885 mln nel 2002), ai contributi per i trattamenti economici di malattia e maternità pari a 3.878 mln (3.649 mln nel 2002) ed ai contributi per i trattamenti di cassa integrazione guadagni pari, complessivamente, a 2.329 mln. (2.219 mln. nel 2002).

Nell'allegato n. 12/A viene fornita la consueta analisi dettagliata, nell'ambito dei singoli trattamenti, per tipo di contributo.

TRASFERIMENTI ATTIVI - Quantificati in 2.739 mln, a fronte di 2.523 mln registrati nell'esercizio precedente, attengono, quasi interamente, ai trasferimenti dalla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (2.738 mln.) di cui, 2.322 mln. per la copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri o riduzioni di aliquote in favore di settori e/o categorie produttive; 394 mln. per la copertura assicurativa conseguente a variazioni dell'imponibile contributivo; 4 mln. per la copertura del minor gettito contributivo per le integrazioni salariali ordinarie agli operai dell'industria, di cui alla legge n. 270/1988 e 18 mln. per il rimborso dell'indennità ordinaria di disoccupazione relativo alla copertura del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 6, comma 17/ter, del D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993.

Negli allegati n. 15 e n. 15 A) viene fornita un'analisi dettagliata per singoli trattamenti e per specifici provvedimenti. Il restante importo di 1 mln. attiene ai trasferimenti da parte delle Regioni a statuto ordinario più Sicilia e Sardegna per contributi relativi alla copertura assicurativa degli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane per trattamenti di famiglia (art. 16, legge n. 845/1978), analizzati nell'allegato n. 13.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 487 mln., a fronte di 539 mln. registrati nell'esercizio precedente, si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS.

Le disponibilità della Gestione, al netto delle anticipazioni effettuate gratuitamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nel quadro della solidarietà prevista nel comparto dei lavoratori dipendenti dall'art. 21 della legge n. 88/1989, sono state utilizzate in massima parte dall'Istituto per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi calcolati al tasso del 2,93%, saggio di remunerazione stabilito dal Vice Commissario con determinazione n.1827 del 30 giugno 2004, in conformità dei criteri previsti dal vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE – Rilevate in 335 mln. (295 mln. nell'esercizio precedente) riguardano quasi interamente i recuperi di prestazioni indebite fra i quali si evidenziano quelli relativi ai trattamenti di famiglia a carico dei lavoratori dipendenti e pensionati, pari a 35 mln. (47 mln. nel 2002), ai trattamenti ordinari di disoccupazione, pari a 54 mln. (50 mln. nel 2002), ai trattamenti economici di malattia e maternità, pari a 88 mln (60 mln. nel 2002), ai trattamenti di fine rapporto già erogati dall'Istituto e recuperati nei confronti delle aziende fallite, pari a 156 mln (135 mln. nel 2002).

L'analisi completa di tali recuperi risulta evidenziata nell'allegato al bilancio n. 14, ove i dati di consuntivo vengono raffrontati con i valori ipotizzati a preventivo.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Determinate in 11 mln., come nell'esercizio precedente, attengono, prevalentemente, a somme aggiuntive per sanzioni civili ed amministrative, accertate nei confronti dei datori di lavoro (9 mln.).

PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI - Ammontano a 58 mln. e riguardano quasi per intero i prelievi dal fondo svalutazione crediti contributivi per 48 mln. e i prelievi dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per 9 mln; ambedue i prelievi sono finalizzati a coprire le eliminazioni di residui attivi inesigibili.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Risultano pari a 4 mln. ed attengono per 2 mln. alle eliminazioni di residui per insussistenza di debiti sia per prestazioni contenute nelle denunce passive da parte delle aziende che per trattamenti di famiglia su pensioni e per 2 mln. al plus valore relativo agli immobili ceduti alla Scip afferenti agli investimenti patrimoniali unitari.